



COMUNE DI GAETA
(Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO

per la concessione in uso temporaneo
di immobili comunali

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°64 del 27/11/2018)

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina la facoltà dell'amministrazione comunale di concedere in uso temporaneo i seguenti immobili comunali:

- **Bastione La Favorita**
- **Ridotto Cinquepiani**
- **Museo Ferdinando**
- **Torre Civica Comunale**

costituenti beni del patrimonio indisponibile dell'ente, il cui utilizzo deve essere prevalentemente finalizzato ad un uso rispondente a fini istituzionali ed ai bisogni della collettività locale.

Il presente regolamento non disciplina gli impianti sportivi, i beni del patrimonio disponibile e quelli demaniali di proprietà dell'Ente. Le associazioni, al fine di poter avere in uso i locali disciplinati dal presente Regolamento, devono operare in uno dei seguenti settori di attività:

- Attività socio-sanitarie,
- Impegno civile, tutela sociale e promozione dei diritti umani;
- Attività culturali ed artistiche;
- Tutela ambientale;
- Attività ricreative e sportive;
- Promozione turistica e tutela delle produzioni tipiche locali.

ART. 2

Possono accedere all'utilizzo di immobili, o parti di immobili, le associazioni o i privati che svolgono le attività indicate all'art.1, riconoscendo, nell'ordine, la precedenza a coloro che:

- svolgono attività promosse e/o patrocinate dall'Amministrazione Comunale;
- operano nel settore del volontariato;
- conducono abitualmente attività fruibili gratuitamente dalla generalità dei cittadini.

Rimane salva, per gli immobili all'uopo destinati, la possibilità di celebrare matrimoni con rito civile, secondo le modalità appositamente stabilite.

Gli immobili possono essere concessi in uso temporaneo, oltre che ai soggetti indicati nel precedente comma, anche a privati cittadini, a cooperative, scuole, enti, imprese, ecc. per svolgervi convegni, conferenze, mostre, proiezioni, workshop, convention, incontri, iniziative di interesse sociale e/o assistenziale, e attività di natura commerciale.

ART. 3

Le richieste di concessione e/o di rinnovo devono essere presentate almeno 30 giorni prima dell'utilizzazione.

Non è consentita la concessione permanente né a tempo indeterminato. Le concessioni, superiori a 20 giorni, sono rilasciate con provvedimento del Dirigente del Dipartimento di competenza, previo atto di indirizzo formulato con apposito provvedimento della Giunta Comunale.

ART. 4

La concessione esclude, in ogni caso, la possibilità di fissare la sede del soggetto titolare della concessione presso l'immobile concesso in uso, di depositarvi materiali e suppellettili di proprietà del medesimo, nonché di manomettere le suppellettili e le attrezzature esistenti.

È fatto tassativo divieto ai concessionari di occupare altri spazi oltre a quelli concessi, nonché di utilizzare i locali per usi diversi da quelli dichiarati o di estendere l'uso dei locali stessi a terzi.

ART. 5

Il concessionario è direttamente responsabile in sede penale, civile e patrimoniale delle attività svolte nei locali concessi in uso e dei danni comunque provocati alle strutture, alle suppellettili, alle attrezzature ed alle persone durante il periodo della concessione stessa e nel caso che, scaduta la concessione, per qualsiasi motivo, protragga l'occupazione dei locali.

Per lo svolgimento di spettacoli o iniziative similari, il concessionario dovrà munirsi delle licenze ed autorizzazioni previste dalle normative vigenti.

Ove previsto da appositi atti adottati dal Comune, il concessionario è tenuto a costituire deposito cauzionale a garanzia di eventuali danni verificatisi agli immobili ed alle attrezzature in conseguenza dell'attività per i quali gli stessi sono stati concessi.

ART. 6

Le richieste di concessione in uso dei locali, firmate dal legale rappresentante del soggetto richiedente, che ne assume ogni responsabilità di fronte al concedente, devono essere indirizzate al Dirigente del Dipartimento competente. Le richieste di concessione devono essere corredate da tutte le notizie atte ad illustrare l'attività che s'intende svolgere nei predetti locali, ed in particolare devono contenere:

- la descrizione dell'attività che il richiedente intende svolgere;
- le modalità di svolgimento dell'iniziativa;
- le finalità dell'iniziativa e l'assenza di fini di lucro;
- i temi delle eventuali conferenze, i nomi degli oratori, ecc.;
- l'indicazione di eventuali soggetti terzi compartecipi dell'iniziativa;
- e, limitatamente alle organizzazioni associative: copia dell'atto costitutivo e dello statuto (non necessaria per le associazioni iscritte nell'apposito Albo comunale).

ART. 7

Le concessioni sono subordinate al versamento anticipato del corrispettivo previsto delle tariffe massime in vigore, di cui all'allegato A, mediante pagamento presso la Tesoreria Comunale o presso gli uffici comunali tramite pos con l'indicazione della causale: SPESE PER UTILIZZO IMMOBILI COMUNALI.

ART. 8

Sono esentati dal pagamento della tariffa le istituzioni pubbliche (Amministrazioni dello Stato, Regione, Province, Comuni, Scuole) e commissioni da esse istituite.

La concessione di generici patrocini non comporta l'esonero dal pagamento della tariffa.

ART.9

È fatta salva la facoltà del Dirigente del Dipartimento competente di sospendere o interrompere in qualsiasi momento le concessioni rilasciate, per sopravvenute esigenze connesse alla necessità di disporre dei locali per lo svolgimento di manifestazioni e assemblee pubbliche o riunioni istituzionali.

La sospensione o l'interruzione della concessione rilasciata deve essere comunicata ai concessionari con almeno 24 ore di anticipo. La sospensione e l'interruzione della concessione non danno luogo ad alcun rimborso od indennizzo in favore del

concessionario, ma soltanto alla facoltà di recupero, da concordarsi, delle giornate non utilizzate.

Solo in caso di revoca ed in assenza di possibilità di recupero in altra data della concessione, potrà darsi avvio ad apposita procedura di rimborso.

ART. 10

La concessione può essere revocata dal concedente in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso qualora il concessionario non rispetti quanto stabilito dal presente regolamento, quanto prescritto dalle vigenti leggi e quant'altro sottoscritto al momento della concessione. Ricorrendone la fattispecie, non si darà luogo ad alcun rimborso.

Nelle ipotesi più gravi i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 50,00 ad € 500,00, ai sensi dell'art. 7 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 11

Qualora agli impianti, all'arredamento e ai locali venissero arrecati danni materiali che comportino spese per l'Amministrazione, il rimborso delle medesime verrà addebitato a chi ha organizzato la riunione o la manifestazione o il matrimonio.

In caso di inadempienza, il Comune procede alla stima dei danni e all'avvio del procedimento per la riscossione coattiva, fatta salva la facoltà dell'ente di denuncia all'autorità competente.

ART. 12

Il presente Regolamento sostituisce tutte le precedenti norme comunali vigenti in materia. Per tutto quanto non contemplato dal presente regolamento, fanno fede le norme vigenti in materia. Le norme del presente regolamento si applicano anche a locali di futura disponibilità, su indirizzo della Giunta Comunale.

Si demanda alla Giunta Comunale la competenza di stabilire/aggiornare annualmente le tariffe entro i limiti stabiliti dal consiglio Comunale, i periodi di applicazione delle tariffe, nonché le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni.

ART. 13

Il presente regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo on line. Da tale data deve intendersi abrogata ogni altra disposizione regolamentare incompatibile con le norme in esso contenute.